

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente atto contiene indirizzi e criteri per la costituzione di un elenco cui attingere per l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Marsciano. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante.

Art. 2 – Elenco degli Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civili, penali ed amministrative. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3;
- 2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione sottoscritto e pubblicato dal Segretario generale- Responsabile del servizio affari legali e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare. L'iscrizione nell'elenco, o il suo diniego, è disposta dal Responsabile del servizio affari legali e avviene nell'ordine di presentazione delle domande e non fa sorgere in capo all'Ente alcun obbligo all'affidamento ai soggetti iscritti.

L'elenco sarà aggiornato di norma con cadenza annuale, mediante pubblicazione di apposito avviso.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da autocertificare):

1. iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni. Si precisa che nel caso di studio legale associato, o associazione temporanea di avvocati, l'iscrizione all'albo degli avvocati per il periodo minimo richiesto deve essere posseduta da almeno uno dei legali associati;
2. per i professionisti con specializzazione in campo amministrativo, aver ricoperto almeno dieci incarichi nell'ultimo triennio 2014 – 2016 di rappresentanza in giudizio presso le magistrature Amministrative;
3. comprovata esperienza professionale nelle altre materie per le quali si chiede l'iscrizione (civile, penale, lavoro ecc.). Il predetto requisito dovrà risultare da apposito curriculum sottoscritto nella quale sia evidenziata la specializzazione nelle materie del diritto, eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, docenze etc...;
4. assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine degli Avvocati;
5. essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 247/2012;

6. non avere contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune di Marsciano, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati dello studio associato;
7. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previsto dal codice deontologico forense;

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione all'elenco in questione e permanere per tutto il periodo di espletamento dell'incarico.

Il Comune di Marsciano si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai professionisti. Qualora da controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Il Comune di Marsciano non è in alcun modo vincolato a procedere alla stipulazione di contratti, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione di avviso pubblico.

La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su deliberazione della Giunta Comunale.

L'affidamento degli incarichi avverrà mediante provvedimento del Segretario generale – Responsabile del settore affari legali, previa deliberazione della Giunta comunale.

Nell'affidamento degli incarichi, si terrà conto dei seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune;
- preventivo di parcella economicamente più conveniente (richiesta ad almeno due legali iscritti nell'elenco);
- principio di rotazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di derogare alle sopra descritte modalità nei seguenti casi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in linea generale, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio, ma potrà essere rinnovato per i gradi successivi, in assenza di elementi ostativi;
- ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sotterzi (anche di ordine economico) prestazioni di alta specializzazione ed esperienza. In questi casi, il Comune di Marsciabi, motivando opportunamente tale scelta, si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista;
- in tutti i casi in cui vi siano ragioni di urgenza tali da non poter permettere l'esperimento di una procedura comparativa.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui motivate e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco).

Art. 5 – Formalizzazione degli incarichi

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il conferimento dell'incarico si intenderà perfezionato con la trasmissione della deliberazione di costituzione e della determinazione di impegno di spesa che si considera accettazione della proposta contrattuale formulata dal professionista tramite il preventivo di spesa. Per i procedimenti più complessi, si procederà, successivamente all'adozione dell'impegno di spesa da parte del Comune, alla sottoscrizione di una scrittura privata.

L'accettazione dell'incarico rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente disciplinare.

Art. 6 - Corrispettivo per gli incarichi

Il compenso professionale è determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque con riferimento ai parametri di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il legale incaricato dovrà far pervenire all'Ente un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale e dovrà altresì comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

In caso di soccombenza, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 10%.

Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

Restano salvi i casi in cui necessita uno studio particolarmente approfondito che, comunque, dovrà essere indicato al momento della comunicazione del preventivo.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo pattuito, al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto. La differenza è ad appannaggio dell'Avvocato incaricato il quale curerà, in proprio, senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.

Art. 7 – Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- 1) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- 2) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- 3) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;

- 4) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- 5) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- 6) a non accettare contenzioso o incarico legale contro il Comune di Marsciano, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati dello studio associato.

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del servizio affari legali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
- abbiano contenzioso o incarico legale contro il Comune di Marsciano, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati dello studio associato.

Art. 9 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito Internet del Comune.

L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 10 Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.